

## Legge di stabilità 2015

*Principali novità in materia di lavoro e previdenza*

## 1 PREMESSA

Con la L. 23.12.2014 n. 190 è stata emanata la “legge di stabilità per il 2015”, entrata in vigore l’1.1.2015.

## 2 SINTESI PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di stabilità 2015.

| ARGOMENTO                                                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di fine rapporto in busta paga               | <p>Per i periodi di paga compresi tra il 1.3.2015 e il 30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro possono chiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del TFR.</p> <p>L’opzione deve essere espressamente manifestata dal lavoratore ed è irrevocabile fino al termine del periodo di sperimentazione, vale a dire fino al 30.6.2018.</p> <p><b>Casi di esclusione</b></p> <p>Non possono esercitare l’opzione i lavoratori che svolgono la propria attività alle dipendenze di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• datori di lavoro domestico;</li><li>• datori di lavoro appartenenti al settore agricolo;</li><li>• aziende sottoposte a procedure concorsuali;</li><li>• aziende dichiarate in crisi.</li></ul> <p><b>Trattamento fiscale e contributivo</b></p> <p>La quota maturanda di TFR erogata direttamente in busta paga:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• si considera parte integrativa della retribuzione;</li><li>• è assoggettata a tassazione ordinaria (e quindi non a tassazione separata);</li><li>• non è imponibile ai fini contributivi.</li></ul> <p><b>Finanziamenti per le imprese</b></p> <p>I datori di lavoro che non intendono erogare immediatamente le quote di TFR con proprie risorse possono accedere a uno specifico finanziamento, assistito da una duplice garanzia prestata dal Fondo di garanzia e dallo Stato.</p> <p>Occorre, a tal fine, richiedere tempestivamente all’INPS un’apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Ottenuta la certificazione, il datore di lavoro potrà presentare l’apposita richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari aderenti a un apposito accordo-quadro che dovrà essere stipulato tra il Ministero del Lavoro e l’ABI.</p> |
| Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato | <p>I datori di lavoro privati possono fruire di uno sgravio contributivo triennale per le assunzioni effettuate con contratti di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dall’1.1.2015 e stipulati non oltre il 31.12.2015. Rientrano tra le assunzioni agevolabili anche quelle con contratto “a tutele crescenti” (una volta che sarà entrato in vigore il relativo decreto attuativo) e si ritengono compresi i contratti a tempo parziale. Sono, invece, espressamente esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.</p> <p>L’agevolazione non spetta relativamente ai lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ARGOMENTO                                                                                                                                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>segue</i>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato;</li> <li>• che risultino aver avuto in essere un contratto a tempo indeterminato con l'azienda che procede all'assunzione ovvero con società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, nel periodo tra ottobre e dicembre 2014.</li> </ul> <p>L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (resta, invece, invariata la contribuzione a carico del lavoratore):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060,00 euro su base annua;</li> <li>• con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;</li> <li>• ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</li> </ul> <p>L'agevolazione non può essere cumulata con altre misure di riduzione contributiva previste dalla normativa vigente.</p>                                                                                                                                                      |
| <b>Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato nel settore agricolo</b>                                                     | <p>I datori di lavoro del settore agricolo possono fruire di uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato) decorrenti dall'1.1.2015 e stipulati non oltre il 31.12.2015, di lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che non siano stati occupati a tempo indeterminato nell'anno 2014;</li> <li>• ovvero, in caso di lavoratori a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.</li> </ul> <p>L'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella stessa misura e con le stesse caratteristiche di quella prevista a favore della generalità dei datori di lavoro privati (cui si rinvia);</li> <li>• dovrà formare oggetto di un'apposita domanda all'INPS, che provvederà alla concessione del beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| <b>Soppressione degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi</b> | <p>Con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dall'1.1.2015, vengono soppressi gli sgravi contributivi triennali in precedenza riconosciuti ai datori di lavoro (comprese le società cooperative) per le assunzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a tempo indeterminato, anche <i>part time</i> (con estensione anche alle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, nonché alle ipotesi di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione);</li> <li>• di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) da almeno 24 mesi, con attestazione dello stato di disoccupazione o sospensione mediante autocertificazione resa al Centro per l'impiego, recante la dichiarazione del lavoratore di immediata disponibilità al lavoro;</li> <li>• non dirette a sostituire – mediante attribuzione della medesima qualifica e di mansioni sostanzialmente analoghe – lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, con violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di questi ultimi.</li> </ul> |

| ARGOMENTO                                                    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>segue</i>                                                 | <p>Si ricorda che l'agevolazione consisteva, in generale, nella riduzione dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi (compresi, quindi, i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro nella misura del 50% (ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore). Per le assunzioni effettuate da imprese operanti nel Mezzogiorno o da imprese artigiane (ovunque ubicate), l'agevolazione consisteva nell'esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi (ferma restando, anche in tal caso, la contribuzione a carico del lavoratore).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Interventi a favore di lavoratori esposti all'amianto</b> | <p><b><i>Computo pensionistico per i lavoratori dell'amianto</i></b></p> <p>Relativamente alle modalità di calcolo delle pensioni dei lavoratori attualmente in servizio nelle aziende di estrazione dell'amianto si stabilisce che, con effetto dall'1.1.2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL per il riconoscimento della maggiorazione delle prestazioni pensionistiche, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.</p> <p><b><i>Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto</i></b></p> <p>Possono presentare entro il 31.1.2015 domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione delle prestazioni pensionistiche secondo il regime vigente al tempo in cui si è realizzata l'esposizione all'amianto i lavoratori che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiori ai limiti di legge;</li> <li>• risultano assicurati all'Assicurazione Generale Obbligatoria INPS e INAIL e sono stati collocati in mobilità dalle aziende per cessazione dell'attività lavorativa;</li> <li>• hanno presentato domanda successivamente al 2.10.2003 e hanno conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali.</li> </ul> <p>Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore all'1.1.2015.</p> |
| <b>Disposizioni in materia di lavoro portuale</b>            | <p>Viene precisato che, ai fini della tutela occupazionale, l'ente di gestione del porto può destinare una quota non eccedente il 15% delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate a favore delle imprese o agenzie di lavoro temporaneo in ambito portuale che versano in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale.</p> <p>Le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Finanziamento degli ammortizzatori sociali</b>            | <p>Viene istituito un apposito Fondo, con dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, destinato agli oneri diretti e indiretti derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga;</li> <li>• dei servizi per il lavoro e delle politiche attive;</li> <li>• per il riordino dei rapporti di lavoro;</li> <li>• dell'attività ispettiva;</li> <li>• della disciplina di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.</li> </ul> <p>Le risorse serviranno anche per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ARGOMENTO                                                                                      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>segue</i>                                                                                   | <p><b>Finanziamento della CIG in deroga per il settore pesca</b></p> <p>Per il 2015, una parte delle risorse viene destinata al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.</p> <p><b>Misure per i piani di gestione degli esuberi di personale</b></p> <p>Al fine di consentire il completamento, nel corso del 2015, dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi al 2014, viene ulteriormente concesso il finanziamento per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Misure riferite ai trattamenti pensionistici</b>                                            | <p>Vengono introdotte misure riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la riduzione percentuale dell'assegno prevista dall'art. 24 co. 10, terzo e quarto periodo, del DL 201/2011;</li> <li>l'introduzione di specifici limiti all'importo del trattamento pensionistico.</li> </ul> <p><b>Riduzione in percentuale dei trattamenti pensionistici</b></p> <p>Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente all'1.1.2012 da parte dei soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017 non si applica la riduzione pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>all'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni;</li> <li>al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni.</li> </ul> <p>Tale disposizione ha effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dall'1.1.2015.</p> <p><b>Limiti al trattamento pensionistico</b></p> <p>La quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dall'1.1.2012 viene calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, anche con riguardo ai trattamenti pensionistici già liquidati all'1.1.2015, l'importo complessivo del trattamento pensionistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non può superare quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo previgenti l'entrata in vigore della c.d. "riforma Fornero";</li> <li>computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata dai periodi contributivi maturati tra la data del conseguimento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del primo periodo utile ai fini dell'erogazione della pensione medesima.</li> </ul> |
| <b>Sgravi contributivi connessi alla "piccola mobilità" per assunzioni effettuate nel 2012</b> | <p>Con norma transitoria avente finalità di "sanatoria" per il passato, vengono riconosciuti ai datori di lavoro che abbiano assunto, entro il 31.12.2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (c.d. "piccola mobilità") gli sgravi contributivi previsti per tali assunzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per tutto il periodo agevolato (12, 24 o 18 mesi), sino alla loro naturale scadenza (anche se collocata nel 2013),</li> <li>nel limite di massimo di 35.550.000,00 euro,</li> </ul> <p>a prescindere dalla mancata proroga delle misure agevolative per le assunzioni effettuate a partire dall'anno 2013.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Taglio dei costi a carico INPS per le cure termali</b>                                      | <p>Dall'1.1.2016, non saranno più a carico dell'INPS le prestazioni economiche accessorie relative alle cure termali, vale a dire le spese relative al soggiorno presso la località termale negli alberghi convenzionati.</p> <p>Rimane a carico del Servizio sanitario nazionale il costo diretto delle cure, mentre sono a carico dell'interessato i costi del <i>ticket</i>, nella misura prevista dalla legge, e le spese di viaggio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ARGOMENTO                                                                                              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adempimenti in caso di decesso dell'avente diritto a prestazioni previdenziali</b>                  | <p>Il medico che accerta il decesso di un percettore di prestazioni previdenziali deve trasmettere telematicamente all'INPS, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso.</p> <p>In caso di violazione dell'obbligo, si applica la sanzione pecuniaria da 100,00 a 300,00 euro.</p> <p>Per il periodo successivo alla morte del percettore le prestazioni a lui indebitamente versate dall'INPS su un conto corrente bancario o postale dovranno essere restituite dall'istituto bancario o da Poste Italiane Spa nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Data unica per il pagamento delle prestazioni previdenziali</b>                                     | <p>Al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali, a decorrere dall'1.1.2015 l'INPS provvederà ad effettuare, il giorno 10 di ciascun mese (o il giorno successivo se festivo o non bancabile), ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti, il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di trattamenti pensionistici;</li> <li>• degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili;</li> <li>• delle rendite vitalizie dell'INAIL.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Responsabilità solidale del committente nel settore dell'autotrasporto di merci per conto terzi</b> | <p>Nell'ambito del settore di autotrasporto di merci per conto di terzi, si prevede l'obbligo, in capo al committente, di verificare, preliminarmente alla stipula del contratto, la regolarità degli adempimenti retributivi, previdenziali ed assicurativi del vettore a cui è affidato il trasporto di merci.</p> <p><b>Modalità di verifica</b></p> <p>La verifica sulla regolarità del vettore deve essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore ai tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, fino alla data di adozione (entro 6 mesi dall'1.1.2015) della delibera del presidente del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;</li> <li>• a decorrere dall'adozione della suddetta delibera, mediante accesso ad un'apposita sezione del portale Internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto.</li> </ul> <p><b>Responsabilità solidale del committente per l'omessa verifica</b></p> <p>Nell'ipotesi in cui ometta di effettuare la suddetta verifica, il committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno dei sub-vettori, fino ad un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto;</li> <li>• è escluso da qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento;</li> <li>• se ha eseguito il pagamento, può esercitare azione di regresso, secondo le regole ordinarie, nei confronti del vettore e di ciascuno degli eventuali sub-vettori;</li> <li>• in caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto eseguito per suo conto.</li> </ul> |